



- **Modifica dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (art. 114 e 144 a OADI)**
- **Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni**
- **Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse di disoccupazione**

Rapporto sull'esito dell'indagine conoscitiva del 24 febbraio 2010

Indice:

1. Introduzione
2. Punti essenziali del progetto
- 2.1 Spiegazioni relative ai nuovi art. 114 e 114a OADI
3. Indagine conoscitiva
- 3.1 Cantoni
- 3.1.1 Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni
- 3.2 Titolari delle casse
- 3.1.2 Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse
4. Elenco degli organismi consultati
- 4.1 Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni
- 4.2 Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse
- 4.2.1 Cantoni in quanto titolari delle casse pubbliche di disoccupazione
- 4.2.1 Titolari delle casse private di disoccupazione

1. Introduzione

a) Responsabilità dei titolari

L'articolo 82 cpv. 1 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI/RS 837.0) prevede che il titolare risponda verso la Confederazione per i danni che la sua cassa provoca intenzionalmente o per negligenza nell'adempimento dei propri compiti (= responsabilità dei titolari delle casse). L'art. 85g cpv. 1 LADI prevede per i Cantoni e in particolare per i relativi Uffici regionali di collocamento (URC) lo stesso regime di responsabilità (responsabilità dei Cantoni).

b) Indennità per il rischio di responsabilità

Per quanto riguarda la responsabilità delle casse di disoccupazione e dei Cantoni, gli art. 82 cpv. 5 e 85g cpv. 5 LADI stabiliscono che il fondo di compensazione indennizza adeguatamente i titolari per il rischio di responsabilità. Il fondo può stipulare per questi ultimi un'assicurazione contro i rischi di responsabilità. Il Consiglio federale fissa annualmente i tassi dell'indennità per il rischio di responsabilità. Secondo l'articolo 114a cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI/RS 837.02), l'ufficio di compensazione accredita alle casse di disoccupazione e ai servizi competenti un'indennità per il rischio di responsabilità fissata individualmente. Secondo il cpv. 2, il Consiglio federale delega al DFE la competenza di fissare i tassi dell'indennità per il rischio di responsabilità versata ai titolari delle casse e ai Cantoni.

c) Modalità dell'indennità per il rischio di responsabilità

Dal 1° luglio 2003, l'indennità per il rischio di responsabilità è disciplinata in alcuni regolamenti dell'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (SECO). Tali regolamenti sono stati elaborati e adeguati in stretta collaborazione con gli organi esecutivi. I regolamenti disciplinano in particolare la limitazione della responsabilità per ogni caso di danno, la piena responsabilità per gli atti intenzionali nonché le basi di calcolo e la chiave di ripartizione dell'indennità per il rischio di responsabilità.

d) Limitazione della responsabilità

La regolamentazione vigente, in base alla quale i titolari delle casse e i Cantoni sono adeguatamente indennizzati per il rischio di responsabilità in relazione alla loro attività esecutiva, si è rivelata efficace. Poiché, tuttavia, dal 2003 si è dovuto rinunciare a stipulare un'assicurazione contro i rischi di responsabilità, in quanto nessun assicuratore privato era disposto a coprire tale rischio, la SECO ha limitato la responsabilità nei suddetti regolamenti a 10000 franchi per caso di danno, una regola che deve essere mantenuta.

2. Punti essenziali del progetto

Al fine di rafforzare la sicurezza giuridica e sancire con maggiore precisione dal punto di vista legale l'indennità per il rischio di responsabilità, gli attuali regolamenti sull'indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse e ai Cantoni vengono trasposti in due ordinanze dipartimentali. A questo proposito, in occasione di una consultazione degli uffici tenutasi il 27 marzo 2009, l'Ufficio federale di giustizia e l'Amministrazione federale delle finanze hanno proposto alla SECO di precisare le modalità dell'indennità per il rischio di responsabilità, nonché l'attuale limitazione a 10000 franchi della responsabilità per ogni caso di danno, sia nella legge che nell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Le presenti modifiche (nuovi art. 114 e 114 a OADI) tengono integralmente conto della richiesta dei suddetti due uffici federali. Inoltre, in occasione dei dibattiti sulla quarta revisione parziale della LADI del 19 marzo 2010, il Parlamento ha sancito con maggiore precisione anche nella legge la limitazione attuale della responsabilità per caso di danno (art. 82 cpv. 5 e art. 85g cpv. 5 LADI).

2.1. Spiegazioni relative ai nuovi art. 114 e 114a OADI

Art. 114 OADI

Il cpv. 2 permette di sancire con maggiore precisione la limitazione a 10000 franchi della responsabilità per caso di danno, disciplinata finora a livello di regolamento, integrandola direttamente nell'ordinanza. Come già in precedenza, tale limitazione non si applica se il danno è stato causato intenzionalmente o se risulta dall'inosservanza delle specifiche istruzioni dell'ufficio di compensazione oppure da reati commessi.

Art. 114a OADI

L'art. 114a autorizza il DFE a fissare le basi di calcolo dell'indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse e ai Cantoni nonché l'importo dell'indennità e il relativo versamento (chiave di ripartizione).

Con l'entrata in vigore di tali modifiche dell'OADI, saranno varate due nuove ordinanze dipartimentali derivanti dal miglioramento delle presenti basi legali:

- Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse di disoccupazione;
- Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni.

3. Indagine conoscitiva

Il 24 febbraio 2010 ha avuto luogo una procedura di consultazione presso i titolari delle casse di disoccupazione e presso i Cantoni, i quali hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio parere in merito al presente progetto fino al 24 marzo 2010.

Per i membri degli AUSL e per le federazioni delle casse di disoccupazione tale termine è stato prorogato al 25 aprile. Questi ultimi, tuttavia, non hanno voluto prendere parte all'indagine.

3.1 Cantoni

Su 26 Cantoni consultati, 14 hanno espresso un parere: BE, BL, FR, GL, GR, LU, NW, SZ, SH, TG, TI, UR, VS, VD.

Gli obiettivi principali delle presenti modifiche, vale a dire la migliore integrazione della limitazione della responsabilità e dell'indennità per il rischio di responsabilità nella legge (nuovi art. 85 cpv. 5 e 85g cpv. 5 LADI) e nell'ordinanza (nuovi art. 114 e 114a OADI) nonché la trasposizione dell'attuale regolamento sull'indennità per il rischio di responsabilità in un'ordinanza dipartimentale, sono stati accolti in maniera favorevole dalla maggioranza dei Cantoni.

3.1.1 Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni

Alcuni Cantoni vorrebbero fissare l'importo dell'indennità all'80% anziché al 75% attuale dell'ammontare della responsabilità (cfr. art. 2).

La maggioranza dei Cantoni approva la nuova chiave di ripartizione dell'importo dell'indennità per il rischio di responsabilità (cfr. art. 3). Una minoranza, tuttavia, preferirebbe mantenere la chiave di ripartizione vigente o fissarne un'altra.

Infine, una netta minoranza (1 partecipante alla consultazione) vorrebbe che le presenti modifiche entrassero in vigore soltanto a partire dal 1° gennaio 2011.

3.2 Titolari delle casse

Su 26 titolari di casse consultati, 24 hanno espresso un parere: casse cantonali => AG, BE, BL, BS, FR, GE, SH, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZH, ZG; casse private => UNIA, Syna, AVIZO, Verband privater Arbeitslosenkassen Schweiz/Passages, Jeuncomm, Association interprofessionnelle Fleurier, Federazione delle imprese romande/SG, Federazione delle imprese romande/Arc jurassien.

Gli obiettivi principali delle presenti modifiche, vale a dire la migliore integrazione della limitazione della responsabilità e dell'indennità per il rischio di responsabilità nella legge (nuovi art. 85 cpv. 5 e 85g cpv. 5 LADI) e nell'ordinanza (nuovi art. 114 e 114a OADI) nonché la trasposizione degli attuali regolamenti sull'indennità per il rischio di responsabilità in un'ordinanza dipartimentale, sono stati accolti in maniera favorevole dalla maggioranza dei titolari delle casse.

3.2.1 Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse

Alcune casse vorrebbero fissare l'importo dell'indennità all'80% anziché al 75% attuale dell'ammontare della responsabilità (cfr. art. 2).

Alcune casse non approvano la nuova chiave di ripartizione dell'importo dell'indennità per il rischio di responsabilità (cfr. art. 3) e preferirebbero, in linea di massima, essere risarcite in base alla chiave di ripartizione vigente (principio della distribuzione generalizzata di indennità). Altre casse, invece, approvano senza riserve la nuova chiave di ripartizione.

Infine, una netta minoranza (3 partecipanti alla consultazione) vorrebbe che le presenti modifiche entrassero in vigore soltanto a partire dal 1° gennaio 2011.

4. Elenco degli organismi consultati

4.1 Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni

Cantoni:

Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern
Dipartimento delle finanze e dell'economia della Repubblica e Cantone Ticino
Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau
Gesundheits und Sozialdepartement des Kantons Luzern
Volkswirtschafts-und Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft
Departement des Innern des Kantons Schaffhausen
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Uri
Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni
Département de l'économie du canton de Vaud
Regierungsrat des Kantons Glarus
Département de l'économie du canton du Valais
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Nidwalden
Direction de l'économie et de l'emploi du canton de Fribourg
Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schwyz

4.2 Ordinanza del DFE sull'indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse

4.2.1 Cantoni in quanto titolari delle casse pubbliche di disoccupazione

Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich
Département de la solidarité et de l'emploi du canton de Genève
Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug
Dipartimento della sanità e della socialità della Repubblica e Cantone Ticino
Direction de l'économie et de l'emploi du canton de Fribourg
Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn
Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schwyz
Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt Basel-Stadt
Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau
Volkswirtschafts-und Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft
Amt für Arbeit des Kantons St. Gallen

4.2.2 Titolari delle casse private di disoccupazione

Titolare dell'AVIZO
Passages, private Arbeitslosenstellen Schweiz
Association Patronale Interprofessionnelle, Fleurier
JEUNCOMM caisse d'assurance-chômage
Federazione delle imprese romande, Arc jurassien
Federazione delle imprese romande, Segreteria Generale
Syna
UNIA Cassa disoccupazione